

**STATUTO**

**della Società Consortile per Azioni**

**AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA**

**NOLANA**

**CAPITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -**

**OGGETTO =====**

**-Articolo 1-**

**DENOMINAZIONE**

1.- Ai sensi dell'art. 2165 ter del c.c., dell'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 120 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 36 della Legge Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16, dell'art. 2 comma 203, lettera d) della legge 23.12 1996 n. 662, della Delibera del CIPE in data 21.03 1997, nonché del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 31 luglio 2000 n.320 e suo Regolamento di attuazione, dell'art. 90, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 nonché in deroga all'art. 2602 c.c. è costituita la società consortile per azioni, a totale capitale pubblico, denominata <<AGENZIA LOCALE DI

SVILUPPO DEI COMUNI DELL'AREA NOLANA>> - Società Consortile per Azioni» e con denominazione abbreviata <<AGENZIA AREA NOLANA S.C.P.A.>> . ===

2. La Società assume le caratteristiche organizzative di cui all'art. 13 della Legge 4 agosto 2006, n. 248. =====

3. La Società Consortile non persegue scopo di lucro. =====

#### **-Articolo 2-**

##### **SEDE**

1. - La sede è in Camposano (NA). =====

#### **-Articolo 3-**

##### **DURATA**

1. - La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento. =====

#### **-Articolo 4-**

##### **OGGETTO**

1. - La Società Consortile, sia al fine di regolamentare la disciplina e lo svolgimento delle rispettive attività e competenze, sia al fine di creare uno strumento di collaborazione generale per i soci volto a realizzare le più opportune e razionali sinergie, ha ad oggetto le seguenti attività: la promozione e la realizzazione di attività dirette allo sviluppo

economico, produttivo, turistico ed occupazionale del territorio dell' "Area Nolana" in riferimento ai territori dei Comuni di: Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciiano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino e Visciano nonché dei soggetti pubblici che il Tavolo dei Comuni di cui all'art. 25 dello Statuto deciderà l'ammissione, anche attraverso l'attuazione degli interventi previsti dalla normativa citata all'art. 1 che precede. =====

2 - La Società ha ad oggetto, inoltre, la gestione, la realizzazione e l'attuazione di uno o più Progetti Integrati Territoriali, così come definiti dal Quadro Comunitario di Sostegno, dal Programma Operativo Regione Campania (POR) e dal relativo Complemento di Programmazione (CdP), la progettazione e l'attuazione del Piano di Zona Sociale così come definito dalla Legge 328/00 e s. m. e i., l'ideazione, la progettazione e l'attuazione di Sovvenzioni Globali (SG) e di Programmi di Iniziativa Comunitaria (PIC), nonché eventuali ulteriori strumenti finanziari

a livello comunitario, nazionale e regionale. ===

La Società, a richiesta delle Amministrazioni  
socie potrà gestire servizi pubblici, anche a  
rilevanza economica, in forma singola o in forma  
associata e su scala sovracomunale di cui al  
D.lgs. 267/2000. =====

La Società, su conforme deliberazione dei  
competenti organi comunali, potrà progettare e  
realizzare interventi di trasformazione urbana  
esclusivamente nell'ambito territoriale dei  
Comuni azionisti della stessa, in attuazione  
degli strumenti urbanistici vigenti, essendo  
costituita quale "Società di Trasformazione  
Urbana" ai sensi dell'art. 120 del D.lgs 18  
agosto 2000, n. 267 e dell'art. 36 della Legge  
Regionale Regione Campania 22 dicembre 2004, n.  
16. =====

Per il perseguimento di tale finalità, la  
Società può provvedere: =====

- all'acquisizione delle aree e degli immobili  
interessati dagli interventi di riqualificazione  
secondo le modalità stabilite dalle norme  
vigenti; =====

- alla progettazione e realizzazione  
dell'intervento di riqualificazione urbana, in

proprio o secondo le disposizioni vigenti; =====

- alla commercializzazione e gestione degli immobili, delle opere e delle strutture realizzate. =====

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può acquisire le aree in proprietà, in affidamento, mediante mandato con rappresentanza o concessione, o comunque può avere la disponibilità e la gestione delle aree e degli immobili oggetto dell'intervento di riqualificazione urbana. =====

La Società può inoltre eseguire direttamente e/o indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, ivi compreso lo studio, la progettazione, l'esecuzione e la realizzazione di interventi specifici. =====

La Società, nell'attuazione degli scopi sociali, si ispirerà ai principi dello sviluppo sostenibile, dando priorità, ogni volta che sarà possibile, al recupero ed alla riqualificazione del territorio assecondando le vocazioni proprie dell'area. =====

La Società promuove azioni di sviluppo locale con soggetti, sia pubblici che privati, e può, compiere ogni altra attività per lo sviluppo

socio-economico e occupazionale dei territori interessati. =====

In particolare la Società si propone di: =====

a) Elaborare programmi e progetti per lo sviluppo socio-economico dell'area, con particolare riguardo allo sviluppo di attività produttive e infrastrutturali; =====

b) Promuovere opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per qualunque attività economica nell'area; =====

c) Procedere alla verifica di fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell'impatto socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati; =====

d) Progettare e supportare la realizzazione di infrastrutture ed iniziative economiche nell'area e/o la diversificazione e lo sviluppo di imprese esistenti, anche attraverso l'analisi di fattibilità tecnica e attraverso servizi di assistenza; =====

e) Monitorare le iniziative predette; =====

f) Predisporre le infrastrutture secondarie, il rispetto degli immobili esistenti, la valorizzazione delle utilities e dei servizi; ===

g) Orientare ed assistere le imprese nella

individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie; =====

h) Promuovere accordi di collaborazione tra settore pubblico e privato, nonché stipulare, in qualità di organismo intermedio, apposite convenzioni a livello regionale, nazionale e comunitario per la gestione (a titolo esemplificativo) di contratti di programma, di sovvenzioni globali (o analoghi strumenti), destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area; =====

i) Svolgere attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari, di gestione e controllo dell'impegno delle risorse e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;

j) Stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive; =====

k) Promuovere, progettare, organizzare, attuare ed erogare attività di formazione professionale ai sensi della normativa vigente, anche finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE); =====

l) Svolgere tutti i servizi, anche attraverso gli strumenti dell'Information Technology, che gli enti aderenti, singolarmente o associati tra loro, secondo quanto previsto dal capo V del titolo II del D.Lgs 267/00, chiederanno di progettare, promuovere, organizzare ed attuare utilizzando, ove possibile e con preferenza, le risorse umane degli enti richiedenti stessi, nel rispetto sia di appositi protocolli d'intesa, sia delle deliberazioni da assumersi dai competenti organi; =====

m) Gestire uno o più Centri di Servizio Territoriale; =====

n) Promuovere la valorizzazione dei beni culturali e delle attività turistiche correlate alla creazione ed allo sviluppo del Sistema Turistico Locale dell'area nolana ai sensi della normativa vigente; =====

o) Realizzare studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.

4. - Per il raggiungimento delle finalità indicate, la Società può attivare le risorse finanziarie previste nella legislazione

regionale, nazionale e comunitaria. =====

5 - La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro: =====

a) Fare operazioni immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie; =====

b) Ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo, ove del caso, le opportune garanzie reali e personali; =====

c) Promuovere la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie nonché di centri di servizio anche a mezzo dei soggetti pubblici e privati secondo quanto previsto dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di finanza di progetto; =====

d) Predisporre studi e piani di fattibilità ed il piano finanziario per valutare e definire, anche con la collaborazione dei privati interessati, soluzioni di sviluppo e di gestione delle aree industriali nei territori dell'Area Nolana; =====

e) Essere individuata, sulla scorta dei piani di fattibilità di cui al precedente punto d), quale

soggetto gestore dei servizi comuni delle aree industriali nei territori dell'Area Nolana; =====

f) Definire le proposte di accordo di programma, e degli altri strumenti della programmazione negoziata, con gli altri soggetti interessati necessari per concretizzare le azioni di sviluppo del territorio partecipando alla stipula ed all'attuazione degli stessi; =====

g) Gestire e cooperare con lo "sportello unico" per le imprese, nelle forme che saranno approvate dai competenti organi comunali, assicurando assistenza, anche sulle ipotesi di fattibilità di nuove attività produttive. =====

## **CAPITOLO II: CAPITALE - SOCI - AZIONI -**

### **OBBLIGAZIONI**

#### **-Articolo 5-**

##### **CAPITALE**

1.- Il capitale è di euro 255.186,00 (duecentocinquantacinquemilacentottantasei/00) rappresentato da 170.124 azioni di euro 1,50 (uno/50) ciascuna. =====

2. - Le Azioni possono essere possedute solo dai Comuni di cui al punto 4.1 del presente Statuto e da altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente. =====

3. - Le azioni non sono rappresentate da titoli azionari, sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. =====

4. - Ogni azione dà diritto ad un voto. =====

5. - I soggetti pubblici diversi dai Comuni di cui al punto 4.1 dello Statuto possono sottoscrivere quote non inferiori a 0,5% (zero virgola cinque per cento), e non superiori al 10% (dieci per cento) del capitale. =====

#### **-Articolo 6-**

##### **VARIAZIONE DEL CAPITALE**

1. - Il capitale può essere aumentato o diminuito con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, purché sia rispettato il principio che la totalità delle azioni sia in possesso esclusivo a soggetti pubblici. =====

#### **-Articolo 7-**

##### **SOCI - AZIONI**

1. - Possono essere azionisti della società consortile solo i soggetti pubblici che hanno partecipato alla ideazione e progettazione del Progetto Integrato dell'area nolana - clanio e precisamente i Comuni di Camposano, Casamarcano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, Roccarainola, San

Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino, Visciano, nonché la Comunità Montana Montedonico Tribucco. =====

2. - In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione, su conforme proposta del Tavolo dei Comuni, può consentire l'ammissione di soci ad amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, diverse da quelle di cui al punto "7.1.". Per casi eccezionali devono intendersi solo quelli in cui si possa ragionevolmente ritenere che l'ammissione, e quindi la presenza nel capitale del nuovo socio, possa agevolare o facilitare il raggiungimento degli scopi sociali. L'ammissione deve essere esaurientemente motivata. =====

3. - Le azioni possono essere alienate esclusivamente alle amministrazioni pubbliche di cui al punto 7.1 ovvero a quelle di cui al punto 7.2 secondo le modalità in esso indicate. In tal caso, tenuto conto degli scopi consortili e dei requisiti soggettivi degli associati sarà necessario anche l'assenso della società. Tale assenso verrà espresso dall'Organo Amministrativo in linea con quanto previsto

dalla clausola di gradimento ai sensi degli articoli 1406 e ss. c.c. per la cessione dei contratti. Poiché la cessione del contratto è un contratto plurilaterale con tre parti, il trasferimento della quota avrà efficacia nel momento formativo della volontà espressa da ciascuna parte =====

A tal fine l'assenso della società potrà essere preventivo, contestuale o successivo all'atto di trasferimento della quota di partecipazione. Nel caso di assenso successivo, l'efficacia traslativa del negozio sarà subordinata all'assenso del contraente ceduto (la società). =

7.4. - La cessione delle azioni ha efficacia di fronte alla Società solo quando siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro soci.

5. - L'assoggettamento delle azioni a vincolo, produce effetti nei confronti della Società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione nel libro dei soci. =====

6. - I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte. ==

7. - A carico dei soci in ritardo nei pagamenti di cui al punto precedente, decorre l'interesse nella misura annua di due punti in più del Tasso

Ufficiale di Riferimento, fermo il disposto  
dell'art. 2344 del c.c. =====

**-Articolo 8-**

**OBBLIGAZIONI**

1. - La Società può emettere obbligazioni anche  
convertibili a norma di legge, determinando le  
condizioni del relativo collocamento =====

**-Articolo 9-**

**MODALITA' TRASFERIMENTO AZIONI - DIRITTO DI**

**PRELAZIONE - GRADIMENTO**

1. - Nel caso in cui un azionista intenda  
trasferire tutte o parte delle proprie azioni  
dovrà - indicando il numero delle azioni che  
intende trasferire, il valore, le modalità  
dell'eventuale pagamento ed il nominativo  
dell'acquirente - darne avviso mediante lettera  
raccomandata con avviso di ricevimento al  
Presidente del Consiglio di Amministrazione, il  
quale entro dieci giorni dal ricevimento della  
proposta deve comunicarlo a tutti i soci. =====

Gli azionisti che intendano esercitare il  
diritto di prelazione entro novanta giorni a  
pena di decadenza dal ricevimento del suddetto  
avviso, devono comunicarlo al consiglio di  
amministrazione, nonché al socio trasferente con

lettera raccomandata con avviso di ricevimento. =

2. - Nel caso in cui il diritto sia esercitato da più azionisti le azioni devono essere ripartite tra gli stessi in proporzione alle azioni possedute, ma sempre in modo che siano acquistate tutte le azioni per le quali taluno degli aventi diritto non avesse esercitato la prelazione. =====

3. - Qualora gli altri azionisti non abbiano esercitato la prelazione nel termine di cui sopra, fatto salvo quanto disposto all'art.7.2 del presente Statuto, le azioni vengono acquistate ed estinte dalla Società. =====

4 - In ogni caso, il trasferimento delle azioni, anche a titolo gratuito, è subordinato al gradimento dell'Organo Amministrativo il quale dovrà, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del cedente con mezzi idonei, esprimere il proprio parere sulla base di criteri oggettivi che valutino se il cessionario abbia o meno i requisiti per subentrare nella compagine sociale e, in particolare, se sia in grado di adempiere alle obbligazioni nascenti dal fine consortile della società. =====

I parametri di valutazione verranno preventivamente indicati dall'organo amministrativo. =====

In caso di parere favorevole, l'Organo amministrativo potrà esprimere il proprio assenso in forma scritta sia preventivamente all'atto di cessione, sia nell'atto stesso. =====

Nel caso in cui all'organo amministrativo non venga comunicata la volontà di far trasferire la quota, il parere e l'assenso possono essere manifestati anche successivamente al negozio di trasferimento la cui efficacia, sino a quel momento, resterà sospeso. =====

#### **-Articolo 10 -**

##### **Controllo.**

1. I soci, attraverso i rispettivi organi, i relativi dirigenti e responsabili di servizio, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. =====

2. - In ragione di quanto previsto al comma precedente, la società sin d'ora: =====

1. svolgerà la propria attività esclusivamente in favore dei soci; =====

2. presenterà ai soci entro il 30 giugno di ciascun anno il programma dell'attività ed il

budget preventivo di spesa per l'anno corrente, nonché il conto consolidato che dovrà essere allegato al bilancio di previsione degli enti locali soci, con le modalità previste dall'art. 172, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; =====

3. sottoporrà le deliberazioni concernenti l'amministrazione straordinaria e quelle di determinante rilievo per l'attività sociale all'approvazione dei soci; =====

4. adeguerà la propria struttura organizzativa e gestionale alle esigenze di svolgimento dell'attività richieste dai soci; =====

5. sottoporrà la propria azione, nel corso del suo svolgimento, al controllo periodico o puntuale dei soci, secondo le sia richiesto, al fine di verificarne la conformità al perseguimento degli obiettivi; =====

6. renderà noto ai terzi il proprio assoggettamento all'attività di direzione e coordinamento dei soci nelle forme di cui all'art. 2497 bis, codice civile. =====

### **CAPITOLO III: ASSEMBLEE**

#### **-Articolo 11-**

#### **LUOGHI E TEMPI DI CONVOCAZIONE**

1. - Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della provincia di Napoli. =====

2. - L'assemblea ordinaria dev'essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro un termine maggiore non superiore in ogni caso a centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano. =====

3. - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. =====

#### **-Articolo 12-**

##### **MODALITA' DI CONVOCAZIONE**

1. - L'Assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea

con lettera A.R. o con altro mezzo idoneo. =====

2. - L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. =====

### **-Articolo 13-**

#### **INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

1. - L'intervento alle assemblee è regolato dalle disposizioni dell'art. 2370 c.c. e dalle altre disposizioni di legge in materia. =====

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. =====

### **-Articolo 14-**

#### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

1. - Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c. =====

2. - Gli Enti legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del Sindaco ovvero del legale rappresentante p.t. ovvero di persona designata mediante delega scritta dal soggetto competente. =====

3. - Spetta al Presidente dell'Assemblea

constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. =====

**-Articolo 15 -**

**PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. - La presidenza dell'assemblea, compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato, se nominati. Qualora né l'uno né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta dei soci e del capitale rappresentato il presidente fra i presenti. =====

2. - L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori, anche estranei. =====

3. - Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

4. - Nei casi di legge ed inoltre quando il

Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno  
il verbale viene redatto da un notaio. =====

**-Articolo 16-**

**QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI**

1. - L'assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite con i quorum previsti dal codice civile - L'assemblea ordinaria delibera in prima convocazione con il voto della maggioranza assoluta dei soci che rappresentino allo stesso tempo la maggioranza del capitale sociale e in seconda con il voto della maggioranza assoluta, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci intervenuti. =====

2. - L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole dei due terzi dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. =====

**-Articolo 17-**

**SISTEMI DI VOTAZIONE**

1. - Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. =====

2. - La nomina delle cariche sociali avviene con le modalità dettate dal successivo articolo 18. =

**CAPITOLO IV: AMMINISTRAZIONE - POTERI -**

**RAPPRESENTANZA - ORGANIZZAZIONE**

**-Articolo 18-**

**SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE**

1. - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 5. =

2. - L'assemblea, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, fissa il numero dei membri. =====

3 -I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti fra persone dotate di particolare competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti, Aziende Pubbliche o Private medio-grandi. =====

4. - La nomina del Consiglio di Amministrazione può avvenire per acclamazione o con altro sistema approvato all'unanimità dell'assemblea, su proposta del Presidente di essa. =====

5. Nel caso in cui non sussistono i presupposti per l'applicazione del precedente comma, si procede all'elezione con "voto di lista", - Per ciascuna elezione con il "voto di lista" si procederà come segue: =====

Il Presidente, assistito dai due scrutatori, mette in votazione la nomina dei Consiglieri sulla base di liste presentate, contenente un numero di candidati per ciascuna lista non superiore al numero di essi da eleggere. =====

Ciascuna azione deve esprimere il proprio voto palese per una delle liste e può esprimere una preferenza. =====

Il presidente dopo avere raccolto le schede di votazione sottoscritte dai soci: =====

- Divide la somma dei voti riportati da ciascuna lista per uno, due, tre, ecc., secondo il numero dei Consiglieri da eleggere; =====

- Dispone i quozienti così ottenuti in ordine decrescente fino a raggiungere un numero di quozienti pari a quello dei Consiglieri da eleggere; =====

- Assegna ad ogni lista un numero di Consiglieri corrispondente a quello dei quozienti compresi nella graduatoria che precede;

- Proclama eletti, nell'ambito di ciascuna lista i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei Consiglieri come innanzi assegnati. ==

6. - Nel caso in cui uno o più Amministratori, fossero stati scelti fra i Sindaci dei Comuni

soci, il venir meno, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco del Comune, comporta l'automatica decadenza della carica di Consigliere di Amministrazione della Società; alla decadenza consegue la cooptazione con il subentrante nelle sue funzioni. =====

7.- Fatto salvo il caso di cui al punto precedente, ove si debba applicare il primo comma dell'art. 2368 c.c., e nel caso in cui i Consiglieri fossero stati eletti con il metodo del "voto di lista", il Consiglio di Amministrazione coopterà il candidato appartenente alla medesima lista dell'Amministratore venuto a mancare, il quale abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza dopo i candidati già eletti nella medesima lista. =====

8 - La nomina del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea ordinaria dei soci, salvo che per i componenti del primo Consiglio, che verranno nominati nell'atto costitutivo della Società. =====

9. - Gli Amministratori durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. =====

10. - Se nel corso dell'esercizio viene a mancare - per dimissioni od altra causa - la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende decaduto. =====

11. - L'Amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo decade automaticamente dall'ufficio =====

#### **-Articolo 19-**

#### **NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

#### **- Presidenza -**

1. - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o in altre località purchè nella Regione Campania), tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. =====

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi urgenti il termine può essere più breve, ma non

inferiore a due giorni lavorativi. =====

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo dal Consigliere designato dal Consiglio stesso. =====

**- Deliberazioni -**

2. - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. =====

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. =====

**- Verbalizzazione -**

3. - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, (se nominato), devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati da chi presiede e dal Segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio. =====

**-Articolo 20-**

**POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. - Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli indirizzi vincolanti ricevuti da

parte degli enti soci, esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società; tale funzione è sottoposta all'esclusivo controllo, preventivo e successivo, degli enti soci, da effettuarsi attraverso gli atti della maggioranza qualificata di cui all'art. 16.1 dei legali rappresentanti pro tempore; segnatamente, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di compiere gli atti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano demandati dallo Statuto o dalla legge alla competenza esclusiva dell'assemblea. =====

2. - Il Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione di indirizzo ovvero ratifica entro la prima convocazione utile dell'assemblea dei soci, ai sensi del successivo art. 21, può delegare parte dei suoi poteri; sono però riservate alla sua esclusiva competenza, oltre le materie non delegabili di cui all'art. 2381 del c.c., le decisioni concernenti le materie qui di seguito elencate, da assumere con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso: =====

a) Nomina di procuratori ad negozia; =====

- b) Determinazione degli indirizzi generali di gestione; =====
- c) Approvazione dei piani previsionali operativi;
- d) Acquisti e alienazioni immobiliari, anche sotto forma di conferimento, cancellazione e rinunce di ipoteche, trascrizione ed annodamenti di ogni specie, =====
- e) Azioni giudiziarie anche in sede di cassazione, revocazione, compromessi o transazioni; =====
- f) Nomina e revoca dall'incarico di Direttore Generale e Direttore Amministrativo. =====

#### **-Articolo 21-**

##### **DELEGHE**

1. - Il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità indicate al precedente art. 20 comma 2, può delegare le proprie attribuzioni: =====
- Ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti delle deleghe; in questo caso almeno uno degli Amministratori delegati deve essere scelto fra i Consiglieri che siano stati espressi dai soggetti pubblici di cui all'articolo 4 comma 1. =====
2. - La carica di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili. =====

**- Articolo 22 -**

**RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETA'**

1. - La rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo i poteri conferitigli dall'assemblea dei soci, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti delle deleghe. =====

**- Articolo 23 -**

**COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

1. - Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto un gettone di presenza, il cui importo è oggetto di apposita delibera assembleare. Agli stessi spetta altresì il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della funzione, regolarmente documentate. =====

**- Articolo 24 -**

**DIRETTORE GENERALE**

1. - Il Direttore generale della Società, organizza le risorse umane, finanziarie e materiali in dotazione alla Società sulla base degli indirizzi e degli obiettivi e delle deleghe fissati dal Consiglio di Amministrazione. Svolge tutti i compiti connessi

alla scelta ed all'impiego dei mezzi più idonei ad assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, l'efficacia e l'efficienza delle attività, secondo i principi di cui all'art.97 Costituzione. Soggiace anch'egli al potere di controllo dei rappresentanti legali pro tempore degli enti soci. =====

2. - Competono, altresì, al Direttore generale gli atti a rilevanza esterna relativi alla gestione delle attività e dei servizi della Società, del personale, nonché la presidenza delle commissioni di gara. =====

3. - Lo svolgimento di specifiche attività, la firma di singole tipologie di atti ovvero la presidenza delle commissioni di cui al comma precedente possono essere delegate dal Direttore generale al Direttore amministrativo ovvero al Direttore Tecnico in riferimento agli ambiti di attività delle strutture cui gli stessi sono preposti. =====

4. - Il Direttore generale è responsabile dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al punto 24.1 ed ai mezzi messi a sua disposizione. =====

## **CAPITOLO V: ORGANI DI INDIRIZZO E CONTROLLO**

- Articolo 25 -

**TAVOLO DEI COMUNI**

1. - Il Tavolo dei Comuni è formato dai Sindaci dei Comuni aderenti alle iniziative di sviluppo e soci della Società, con lo scopo di rappresentare i vari interessi locali =====

2. - Il Tavolo dei Comuni elegge nel proprio seno il Presidente e, con proprio regolamento, fissa le norme di autofinanziamento, applicando, in quanto compatibile, la disciplina dettata in questo statuto per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione. =====

3. - Il Tavolo dei Comuni svolge funzioni informative e di controllo, inviando al Consiglio di Amministrazione della Società relazioni in ordine all'andamento e all'attuazione dei progetti in corso. =====

4. - Il Tavolo dei Comuni persegue inoltre funzioni consultive per il Consiglio di Amministrazione e quindi rende pareri vincolanti ogni qual volta ne faccia richiesta ovvero ne sia richiesto dallo stesso Consiglio. =====

5. - Il Tavolo dei Comuni ha infine funzioni di consultazione e parere obbligatori nel caso di emanazione di bandi di gara per l'assegnazione

di contributi, e per la definizione di piani di iniziative e di sviluppo pluriennali della Società. =====

6. - Il Tavolo dei Comuni può nominare un Responsabile Tecnico con la funzione di curare i rapporti con la Società. =====

7. - I Consigli Comunali sopportano le spese per il funzionamento del Tavolo dei Comuni, ivi compreso il compenso annuale per il Responsabile Tecnico, stanziando nei rispettivi bilanci le somme necessarie; possono anche, consentendolo la vigente normativa di settore, assegnare al Tavolo personale dei Comuni. =====

8. - Il Tavolo dei Comuni si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. =====

9. - I componenti del Tavolo dei Comuni non percepiscono alcun compenso per la loro opera, ma hanno diritto al rimborso delle spese (regolarmente documentate) sostenute per ragioni della carica. =====

#### CAPITOLO VI: CONTROLLO DELLA SOCIETA'

##### - Articolo 26 -

#### COLLEGIO SINDACALE

1. - Il collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile. =====

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili. =====

2. - Il Presidente e i membri del Collegio Sindacale vengono nominati nel corso dell'assemblea dei soci con le stesse modalità scelte, per il consiglio di amministrazione, dall'assemblea stessa a norma dell'art. 18 =====

## **CAPITOLO VII: BILANCIO**

### **- Articolo 27 -**

#### **BILANCIO**

1. - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. =====

2. - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle previsioni di legge, alla formazione del bilancio sociale. =====

### **- Articolo 28 -**

#### **UTILI**

1. - Gli eventuali utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue: =====

a) Il 5% alla riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2428 del Codice Civile; =

b) Il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale. =====

## **CAPITOLO VIII: DISPOSIZIONI GENERALI**

### **- Articolo 29 -**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

1. - In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi. =====

### **- Articolo 30 -**

#### **RINVIO**

1 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge. ==

### **- Articolo 31 -**

#### **CLAUSOLA ARBITRALE**

1. - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo statuto e del relativo atto costitutivo della società, sarà deferita

alla decisione di tre arbitri, a norma del regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Artigianato ed Agricoltura di Napoli. Le parti espressamente si obbligano, per quanto concerne la nomina degli arbitri ad attenersi alle disposizioni del predetto regolamento che dichiarano di conoscere e di accettare unitamente a tutte le norme del regolamento stesso. =====

2. - Gli arbitri decideranno secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando, comunque, il principio del contraddittorio. =====

3. - La decisione viene fin d'ora riconosciuta dalle parti sottoscritte quale manifestazione della loro volontà contrattuale. =====

In originale firmato: =====

Ciro Cimmino =====

Notaro Giancarlo Iaccarino - segue sigillo =====

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME  
ALL'ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI  
DELL'ART.23 COMMA 5 DEL D.LGVO 82/2005 CHE SI  
TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPESE. =====

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA ALL'ORIGINE AI SENSI

DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.  
ESTESA AGLI ATTI E/O DOCUMENTI TRASMESSI PER VIA  
TELEMATICA. =====  
LA PRESENTE COPIA È CONFORME AL SUO ORIGINALE. ==  
SI RILASCIA PER USO CAMERA DI COMMERCIO AI SENSI  
DEL 2° COMMA DELL'ART. 66 DEL D.P.R. 26.4.1986  
N. 131 =====